


Allegato 3

ISPM-15 in lingua inglese e ISPM-15 in italiano



CONTENTS**INTRODUCTION**

SCOPE

ENVIRONMENTAL STATEMENT

REFERENCES

DEFINITIONS

OUTLINE OF REQUIREMENTS

REQUIREMENTS**1. Basis for Regulation****2. Regulated Wood Packaging Material**

2.1 Exemptions

3. Phytosanitary Measures for Wood Packaging Material

3.1 Approved phytosanitary measures

3.2 Approval of new or revised treatments

3.3 Alternative bilateral arrangements

4. Responsibilities of NPPOs

4.1 Regulatory considerations

4.2 Application and use of the mark

4.3 Treatment and marking requirements for wood packaging material that is reused, repaired or remanufactured

4.3.1 Reuse of wood packaging material

4.3.2 Repaired wood packaging material

4.3.3 Remanufactured wood packaging material

4.4 Transit

4.5 Procedures upon import

4.6 Phytosanitary measures for non-compliance at point of entry

ANNEX 1

Approved treatments associated with wood packaging material

ANNEX 2

The mark and its application

APPENDIX 1

Examples of methods of secure disposal of non-compliant wood packaging material

INTRODUCTION

SCOPE

This standard describes phytosanitary measures that reduce the risk of introduction and spread of quarantine pests associated with the movement in international trade of wood packaging material made from raw wood. Wood packaging material covered by this standard includes dunnage but excludes wood packaging made from wood processed in such a way that it is free from pests (e.g. plywood).

The phytosanitary measures described in this standard are not intended to provide ongoing protection from contaminating pests or other organisms.

ENVIRONMENTAL STATEMENT

Pests associated with wood packaging material are known to have negative impacts on forest health and biodiversity. Implementation of this standard is considered to reduce significantly the spread of pests and subsequently their negative impacts. In the absence of alternative treatments being available for certain situations or to all countries, or the availability of other appropriate packaging materials, methyl bromide treatment is included in this standard. Methyl bromide is known to deplete the ozone layer. A CPM Recommendation on the *Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure* (2008) has been adopted in relation to this issue. Alternative treatments that are more environmentally friendly are being pursued.

REFERENCES

- Consignments in transit*, 2006. ISPM No. 25, FAO, Rome.
Export certification system, 1997. ISPM No. 7, FAO, Rome.
Glossary of phytosanitary terms, 2008. ISPM No. 5, FAO, Rome.
Guidelines for a phytosanitary import regulatory system, 2004. ISPM No. 20, FAO, Rome.
Guidelines for inspection, 2005. ISPM No. 23, FAO, Rome.
Guidelines on notification of non-compliance and emergency action, 2001. ISPM No. 13, FAO, Rome.
ISO 3166-1-alpha-2 code elements (http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).
International Plant Protection Convention, 1997. FAO, Rome.
Phytosanitary treatments for regulated pests, 2007. ISPM No. 28, FAO, Rome.
Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure, 2008. CPM Recommendation, FAO, Rome.
The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 2000. Ozone Secretariat, United Nations Environment Programme. ISBN: 92-807-1888-6 (<http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf>).

DEFINITIONS

Definitions of phytosanitary terms used in this standard can be found in ISPM No. 5 (*Glossary of phytosanitary terms*, 2008).

OUTLINE OF REQUIREMENTS

Approved phytosanitary measures that significantly reduce the risk of pest introduction and spread via wood packaging material consist of the use of debarked wood (with a specified tolerance for remaining bark) and the application of approved treatments (as prescribed in Annex 1). The application of the recognized mark (as prescribed in Annex 2) ensures that wood packaging material subjected to the approved treatments is readily identifiable. The approved treatments, the mark and its use are described.

The National Plant Protection Organizations (NPPOs) of exporting and importing countries have specific responsibilities. Treatment and application of the mark must always be under the authority of the NPPO. NPPOs that authorize the use of the mark should supervise (or, as a minimum, audit or review) the application of the treatments, use of the mark and its application, as appropriate, by producer/treatment providers and should establish inspection or monitoring and auditing procedures. Specific requirements apply to wood packaging material that is repaired or remanufactured. NPPOs of importing countries should accept the approved phytosanitary measures as the basis for authorizing entry of wood packaging material without further wood packaging material-related phytosanitary import requirements and may verify on import that the requirements of the standard have been met. Where wood packaging material does not

ISPM No. 15

Regulation of wood packaging material in international trade

comply with the requirements of this standard, NPPOs are also responsible for measures implemented and notification of non-compliance, as appropriate.

REQUIREMENTS**1. Basis for Regulation**

Wood originating from living or dead trees may be infested by pests. Wood packaging material is frequently made of raw wood that may not have undergone sufficient processing or treatment to remove or kill pests and therefore remains a pathway for the introduction and spread of quarantine pests. Dunnage in particular has been shown to present a high risk of introduction and spread of quarantine pests. Furthermore, wood packaging material is very often reused, repaired or remanufactured (as described in section 4.3). The true origin of any piece of wood packaging material is difficult to determine, and thus its phytosanitary status cannot easily be ascertained. Therefore the normal process of undertaking pest risk analysis to determine if measures are necessary, and the strength of such measures, is frequently not possible for wood packaging material. For this reason, this standard describes internationally accepted measures that may be applied to wood packaging material by all countries to reduce significantly the risk of introduction and spread of most quarantine pests that may be associated with that material.

2. Regulated Wood Packaging Material

These guidelines cover all forms of wood packaging material that may serve as a pathway for pests posing a pest risk mainly to living trees. They cover wood packaging material such as crates, boxes, packing cases, dunnage¹, pallets, cable drums and spools/reels, which can be present in almost any imported consignment, including consignments that would not normally be subject to phytosanitary inspection.

2.1 Exemptions

The following articles are of sufficiently low risk to be exempted from the provisions of this standard²:

- wood packaging material made entirely from thin wood (6 mm or less in thickness)
- wood packaging made wholly of processed wood material, such as plywood, particle board, oriented strand board or veneer that has been created using glue, heat or pressure, or a combination thereof
- barrels for wine and spirit that have been heated during manufacture
- gift boxes for wine, cigars and other commodities made from wood that has been processed and/or manufactured in a way that renders it free of pests
- sawdust, wood shavings and wood wool
- wood components permanently attached to freight vehicles and containers.

3. Phytosanitary Measures for Wood Packaging Material

This standard describes phytosanitary measures (including treatments) that have been approved for wood packaging material and provides for the approval of new or revised treatments.

3.1 Approved phytosanitary measures

The approved phytosanitary measures described in this standard consist of phytosanitary procedures including treatments and marking of the wood packaging material. The application of the mark renders the use of a phytosanitary certificate unnecessary as it indicates that the internationally accepted phytosanitary measures have been applied. These phytosanitary measures should be accepted by all National Plant Protection Organizations (NPPOs) as the basis for authorizing the entry of wood packaging material without further specific requirements. Required phytosanitary measures beyond an approved measure as described in this standard require technical justification.

¹ Consignments of wood (i.e. timber/lumber) may be supported by dunnage that is constructed from wood of the same type and quality and that meets the same phytosanitary requirements as the wood in the consignment. In such cases, the dunnage may be considered as part of the consignment and may not be considered as wood packaging material in the context of this standard.

² Not all types of gift boxes or barrels are constructed in a manner that renders them pest free, and therefore certain types may be considered to be within the scope of this standard. Where appropriate, specific arrangements related to these types of commodities may be established between importing and exporting NPPOs.

The treatments described in Annex 1 are considered to be significantly effective against most pests of living trees associated with wood packaging material used in international trade. These treatments are combined with the use of debarked wood for construction of wood packaging, which also acts to reduce the likelihood of reinfestation by pests of living trees. These measures have been adopted based on consideration of:

- the range of pests that may be affected
- the efficacy of the treatment
- the technical and/or commercial feasibility.

There are three main activities involved in the production of approved wood packaging material (including dunnage): treating, manufacturing and marking. These activities can be done by separate entities, or one entity can do several or all of these activities. For ease of reference, this standard refers to producers (those that manufacture the wood packaging material and may apply the mark to appropriately treated wood packaging material) and treatment providers (those that apply the approved treatments and may apply the mark to appropriately treated wood packaging material).

Wood packaging material subjected to the approved measures shall be identified by application of an official mark in accordance with Annex 2. This mark consists of a dedicated symbol used in conjunction with codes identifying the specific country, the responsible producer or treatment provider, and the treatment applied. Hereafter, all components of such a mark are referred to collectively as “the mark”. The internationally recognized, non-language-specific mark facilitates identification of treated wood packaging material during inspection prior to export, at the point of entry, or elsewhere. NPPOs should accept the mark as referred to in Annex 2 as the basis for authorizing the entry of wood packaging material without further specific requirements.

Debarked wood must be used for the construction of wood packaging material, in addition to application of one of the adopted treatments specified in Annex 1. A tolerance for remaining bark is specified in Annex 1.

3.2 Approval of new or revised treatments

As new technical information becomes available, existing treatments may be reviewed and modified, and new alternative treatments and/or treatment schedule(s) for wood packaging material may be adopted by the Commission on Phytosanitary Measures (CPM). ISPM No. 28 (*Phytosanitary treatments for regulated pests*, 2007) provides guidance on the IPPC’s process for approval of treatments. If a new treatment or a revised treatment schedule is adopted for wood packaging material and incorporated into this ISPM, material already treated under the previous treatment and/or schedule does not need to be re-treated or re-marked.

3.3 Alternative bilateral arrangements

NPPOs may accept measures other than those listed in Annex 1 by bilateral arrangement with their trading partners. In such cases, the mark shown in Annex 2 must not be used unless all requirements of this standard have been met.

4. Responsibilities of NPPOs

To meet the objective of preventing the introduction and spread of pests, exporting and importing contracting parties and their NPPOs have responsibilities (as outlined in Articles I, IV and VII of the IPPC). In relation to this standard, specific responsibilities are outlined below.

4.1 Regulatory considerations

Treatment and application of the mark (and/or related systems) must always be under the authority of the NPPO. NPPOs that authorize use of the mark have the responsibility for ensuring that all systems authorized and approved for implementation of this standard meet all necessary requirements described within the standard, and that wood packaging material (or wood that is to be made into wood packaging material) bearing the mark has been treated and/or manufactured in accordance with this standard. Responsibilities include:

- authorization, registration and accreditation, as appropriate
- monitoring treatment and marking systems implemented in order to verify compliance (further information on related responsibilities is provided in ISPM No. 7: *Export certification system*, 1997)
- inspection, establishing verification procedures and auditing where appropriate (further information

is provided in ISPM No. 23: *Guidelines for inspection*, 2005).

The NPPO should supervise (or, as a minimum, audit or review) the application of the treatments, and authorize use of the mark and its application as appropriate. To prevent untreated or insufficiently/incorrectly treated wood packaging material bearing the mark, treatment should be carried out prior to application of the mark.

4.2 Application and use of the mark

The specified marks applied to wood packaging material treated in accordance with this standard must conform to the requirements described in Annex 2.

4.3 Treatment and marking requirements for wood packaging material that is reused, repaired or remanufactured

NPPOs of countries where wood packaging material that bears the mark described in Annex 2 is repaired or remanufactured have responsibility for ensuring and verifying that systems related to export of such wood packaging material comply fully with this standard.

4.3.1 Reuse of wood packaging material

A unit of wood packaging material that has been treated and marked in accordance with this standard and that has not been repaired, remanufactured or otherwise altered does not require re-treatment or re-application of the mark throughout the service life of the unit.

4.3.2 Repaired wood packaging material

Repaired wood packaging material is wood packaging material that has had up to approximately one third of its components removed and replaced. NPPOs must ensure that when marked wood packaging material is repaired, only wood treated in accordance with this standard is used for the repair, or wood constructed or fabricated from processed wood material (as described in section 2.1). Where treated wood is used for the repair, each added component must be individually marked in accordance with this standard.

Wood packaging material bearing multiple marks may create problems in determining the origin of the wood packaging material if pests are found associated with it. It is recommended that NPPOs of countries where wood packaging material is repaired limit the number of different marks that may appear on a single unit of wood packaging material. Therefore NPPOs of countries where wood packaging material is repaired may require the repaired wood packaging material to have previous marks obliterated, the unit to be re-treated in accordance with Annex 1, and the mark then applied in accordance with Annex 2. If methyl bromide is used for the re-treatment, the information in the CPM Recommendation on the *Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure* (2008) should be taken into account.

In circumstances where there is any doubt that all components of a unit of repaired wood packaging material have been treated in accordance with this standard, or the origin of the unit of wood packaging material or its components is difficult to ascertain, the NPPOs of countries where wood packaging material is repaired should require the repaired wood packaging material to be re-treated, destroyed, or otherwise prevented from moving in international trade as wood packaging material compliant with this standard. In the case of re-treatment, any previous applications of the mark must be permanently obliterated (e.g. by covering with paint or grinding). After re-treatment, the mark must be applied anew in accordance with this standard.

4.3.3 Remanufactured wood packaging material

If a unit of wood packaging material has had more than approximately one third of its components replaced, the unit is considered to be remanufactured. In this process, various components (with additional reworking if necessary) may be combined and then reassembled into further wood packaging material. Remanufactured wood packaging material may therefore incorporate both new and previously used components.

Remanufactured wood packaging material must have any previous applications of the mark permanently obliterated (e.g. by covering with paint or grinding). Remanufactured wood packaging material must be re-treated and the mark must then be applied anew in accordance with this standard.

4.4 Transit

Where consignments moving in transit have wood packaging material that does not meet the requirements of this standard, NPPOs of countries of transit may require measures to ensure that wood packaging material does not present an unacceptable risk. Further guidance on transit arrangements is provided in ISPM No. 25 (*Consignments in transit*, 2006).

4.5 Procedures upon import

Since wood packaging materials are associated with most shipments, including those not considered to be the target of phytosanitary inspections in their own right, cooperation by NPPOs with organizations not usually involved with verification of whether the phytosanitary import requirements have been met is important. For example, cooperation with Customs organizations and other stakeholders will help NPPOs in receiving information on the presence of wood packaging material. This is important to ensure effectiveness in detecting potential non-compliance of wood packaging material.

4.6 Phytosanitary measures for non-compliance at point of entry

Relevant information on non-compliance and emergency action is provided in sections 5.1.6.1 to 5.1.6.3 of ISPM No. 20 (*Guidelines for a phytosanitary import regulatory system*, 2004), and in ISPM No. 13 (*Guidelines on notification of non-compliance and emergency action*, 2001). Taking into account the frequent re-use of wood packaging material, NPPOs should consider that the non-compliance identified may have arisen in the country of production, repair or remanufacture, rather than in the country of export or transit.

Where wood packaging material does not carry the required mark, or the detection of pests provides evidence that the treatment may not have been effective, the NPPO should respond accordingly and, if necessary, an emergency action may be taken. This action may take the form of detention while the situation is being addressed then, as appropriate, removal of non-compliant material, treatment³, destruction (or other secure disposal) or reshipment. Further examples of appropriate options for actions are provided in Appendix 1. The principle of minimal impact should be pursued in relation to any emergency action taken, distinguishing between the consignment traded and the accompanying wood packaging material. In addition, if emergency action is necessary and methyl bromide is used by the NPPO, relevant aspects of the CPM Recommendation on *Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure* (2008) should be followed.

The NPPO of the importing country should notify the exporting country, or the manufacturing country where applicable, in cases where live pests are found. In such cases, where a unit of wood packaging material bears more than one mark NPPOs should attempt to determine the origin of the non-compliant component(s) prior to sending a notice of non-compliance. NPPOs are also encouraged to notify cases of missing marks and other cases of non-compliance. Taking into account the provisions of section 4.3.2, it should be noted that the presence of multiple marks on a single unit of wood packaging does not constitute non-compliance.

³ This need not necessarily be a treatment approved in this standard.

ANNEX 1**APPROVED TREATMENTS ASSOCIATED WITH WOOD PACKAGING MATERIAL****Use of debarked wood**

Irrespective of the type of treatment applied, wood packaging material must be made of debarked wood. For this standard, any number of visually separate and clearly distinct small pieces of bark may remain if they are:

- less than 3 cm in width (regardless of the length) or
- greater than 3 cm in width, with the total surface area of an individual piece of bark less than 50 square cm.

For methyl bromide treatment the removal of bark must be carried out before treatment because the presence of bark on the wood affects the efficacy of the methyl bromide treatment. For heat treatment, the removal of bark can be carried out before or after treatment.

Heat treatment (treatment code for the mark: HT)

Wood packaging material must be heated in accordance with a specific time–temperature schedule that achieves a minimum temperature of 56 °C for a minimum duration of 30 continuous minutes throughout the entire profile of the wood (including at its core). Various energy sources or processes may be suitable to achieve these parameters. For example, kiln-drying, heat-enabled chemical pressure impregnation, microwave or other treatments may all be considered heat treatments provided that they meet the heat treatment parameters specified in this standard.

Methyl bromide treatment (treatment code for the mark: MB)

Use of methyl bromide should be undertaken taking into account the CPM Recommendation *Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure* (2008). NPPOs are encouraged to promote the use of alternative treatments approved in this standard.⁴

The wood packaging material must be fumigated with methyl bromide in accordance with a schedule that achieves the minimum concentration-time product⁵ (CT) over 24 hours at the temperature and final residual concentration specified in Table 1. This CT must be achieved throughout the wood, including at its core, although the concentrations would be measured in the ambient atmosphere. The minimum temperature of the wood and its surrounding atmosphere must be not less than 10 °C and the minimum exposure time must be not less than 24 hours. Monitoring of gas concentrations must be carried out at a minimum at 2, 4 and 24 hours (in the case of longer exposure times and weaker concentrations, additional measurement should be recorded at the end of fumigation).

Table 1: Minimum CT over 24 hours for wood packaging material fumigated with methyl bromide

Temperature	CT (g·h/m ³) over 24 h	Minimum final concentration (g/m ³) after 24 h
21 °C or above	650	24
16 °C or above	800	28
10 °C or above	900	32

One example of a schedule that may be used for achieving the specified requirements is shown in Table 2.

⁴ In addition, contracting parties to the IPPC may also have obligations under the Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer.

⁵ The CT product utilized for methyl bromide treatment in this standard is the sum of the product of the concentration (g/m³) and time (h) over the duration of the treatment.

Table 2: Example of a treatment schedule that achieves the minimum required CT for wood packaging material treated with methyl bromide (initial doses may need to be higher in conditions of high sorption or leakage)

Temperature	Dosage (g/m ³)	Minimum concentration (g/m ³) at:		
		2 h	4 h	24 h
21 °C or above	48	36	31	24
16 °C or above	56	42	36	28
10 °C or above	64	48	42	32

NPPOs shall ensure that the following factors are appropriately addressed by those involved in the application of methyl bromide treatment under this standard:

1. Fans are used as appropriate during the gas distribution phase of fumigation to ensure that equilibrium is reached and should be positioned to ensure that the fumigant is rapidly and effectively distributed throughout the fumigation enclosure (preferably within one hour of application).
2. Fumigation enclosures are not loaded beyond 80% of their volume.
3. Fumigation enclosures are well sealed and as gas tight as possible. If fumigation is to be carried out under sheets, these must be made of gas-proof material and sealed appropriately at seams and at floor level.
4. The fumigation site floor is either impermeable to the fumigant or gas-proof sheets must be laid on the floor.
5. Methyl bromide is often applied through a vaporizer ('hot gassing') in order to fully volatilize the fumigant prior to its entry into the fumigation enclosure.
6. Methyl bromide treatment is not carried out on wood packaging material exceeding 20 cm in cross section. Wood stacks need separators at least every 20 cm to ensure adequate methyl bromide circulation and penetration.
7. When calculating methyl bromide dosage, compensation is made for any gas mixtures (e.g. 2% chloropicrin) to ensure that the total amount of methyl bromide applied meets required dosage rates.
8. Initial dose rates and post-treatment product handling procedures take account of likely methyl bromide sorption by the treated wood packaging material or associated product (e.g. polystyrene boxes).
9. The measured temperature of the product or the ambient air (whichever is the lower) is used to calculate the methyl bromide dose, and must be at least 10 °C (including at the wood core) throughout the duration of the treatment.
10. Wood packaging material to be fumigated is not wrapped or coated in materials impervious to the fumigant.
11. Records of methyl bromide treatments are retained by treatment providers, for a period of length determined and as required by the NPPO, for auditing purposes.

NPPOs should recommend that measures be taken to reduce or eliminate emissions of methyl bromide to the atmosphere where technically and economically feasible (as described in the CPM Recommendation on *Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure* (2008)).

Adoption of alternative treatments and revisions of approved treatment schedules

As new technical information becomes available, existing treatments may be reviewed and modified, and alternative treatments and/or new treatment schedule(s) for wood packaging material may be adopted by the Commission on Phytosanitary Measures. If a new treatment or a revised treatment schedule is adopted for wood packaging material and incorporated into this ISPM, material treated under the previous treatment and/or schedule does not need to be re-treated or re-marked.

ANNEX 2**THE MARK AND ITS APPLICATION⁶**

A mark indicating that wood packaging material has been subjected to approved phytosanitary treatment in accordance with this standard comprises the following required components:

- the symbol
- a country code
- a producer/treatment provider code
- a treatment code using the appropriate abbreviation according to Annex 1 (HT or MB).

Symbol

The design of the symbol (which may have been registered under national, regional or international procedures, as either a trademark or a certification/collective/guarantee mark) must resemble closely that shown in the examples illustrated below and must be presented to the left of the other components.

Country code

The country code must be the International Organization for Standards (ISO) two-letter country code (shown in the examples as "XX"). It must be separated by a hyphen from the producer/treatment provider code.

Producer/treatment provider code

The producer/treatment provider code is a unique code assigned by the NPPO to the producer of the wood packaging material or treatment provider who applies the marks or the entity otherwise responsible to the NPPO for ensuring that appropriately treated wood is used and properly marked (shown in the examples as "000"). The number and order of digits and/or letters are assigned by the NPPO.

Treatment code

The treatment code is an IPPC abbreviation as provided in Annex 1 for the approved measure used and shown in the examples as "YY". The treatment code must appear after the combined country and producer/treatment provider codes. It must appear on a separate line from the country code and producer/treatment provider code, or be separated by a hyphen if presented on the same line as the other codes.

Treatment code	Treatment type
HT	Heat treatment
MB	Methyl bromide

Application of the mark

The size, font types used, and position of the mark may vary, but its size must be sufficient to be both visible and legible to inspectors without the use of a visual aid. The mark must be rectangular or square in shape and contained within a border line with a vertical line separating the symbol from the code components. To facilitate the use of stencilling, small gaps in the border, the vertical line, and elsewhere among the components of the mark, may be present.

No other information shall be contained within the border of the mark. If additional marks (e.g. trademarks of the producer, logo of the authorizing body) are considered useful to protect the use of the mark on a national level, such information may be provided adjacent to but outside of the border of the mark.

⁶ At import, countries should accept previously produced wood packaging material carrying a mark consistent with earlier versions of this standard.

*ISPM No. 15**Regulation of wood packaging material in international trade*

The mark must be:

- legible
- durable and not transferable
- placed in a location that is visible when the wood packaging is in use, preferably on at least two opposite sides of the wood packaging unit.

The mark must not be hand drawn.

The use of red or orange should be avoided because these colours are used in the labelling of dangerous goods.


Where various components are integrated into a unit of wood packaging material, the resultant composite unit should be considered as a single unit for marking purposes. On a composite unit of wood packaging material made of both treated wood and processed wood material (where the processed component does not require treatment), it may be appropriate for the mark to appear on the processed wood material components to ensure that the mark is in a visible location and is of a sufficient size. This approach to the application of the mark applies only to composite single units, not to temporary assemblies of wood packaging material.

Special consideration of legible application of the mark to dunnage may be necessary because treated wood for use as dunnage may not be cut to final length until loading of a conveyance takes place. It is important that shippers ensure that all dunnage used to secure or support commodities is treated and displays the mark described in this annex, and that the marks are clear and legible. Small pieces of wood that do not include all the required elements of the mark should not be used for dunnage. Options for marking dunnage appropriately include:


- application of the mark to pieces of wood intended for use as dunnage along their entire length at very short intervals (NB: where very small pieces are subsequently cut for use as dunnage, the cuts should be made so that an entire mark is present on the dunnage used.)
- additional application of the mark to treated dunnage in a visible location after cutting, provided that the shipper is authorized in accordance with Section 4.

The examples below illustrate some acceptable variants of the required components of the mark that is used to certify that the wood packaging material that bears such a mark has been subjected to an approved treatment. No variations in the symbol should be accepted. Variations in the layout of the mark should be accepted provided that they meet the requirements set out in this annex.


Example 1




Example 2




Example 3 (This represents a prospective example of a mark with the border with rounded corners.)



Example 4 (This represents a prospective example of a mark applied by stencilling; small gaps may be present in the border, and the vertical line, and elsewhere among the components of the mark.)



Example 5



Example 6



APPENDIX 1

This appendix is for reference purposes only and is not a prescriptive part of the standard.

**EXAMPLES OF METHODS OF SECURE DISPOSAL OF NON-COMPLIANT
WOOD PACKAGING MATERIAL**

Secure disposal of non-compliant wood packaging material is a risk management option that may be used by the NPPO of the importing country when an emergency action is either not available or is not desirable. The methods listed below are recommended for the secure disposal of non-compliant wood packaging material:

1. incineration, if permitted
2. deep burial in sites approved by appropriate authorities (NB: the depth of burial may depend on climatic conditions and the pest intercepted, but is recommended to be at least 2 metres. The material should be covered immediately after burial and should remain buried. Note, also, that deep burial is not a suitable disposal option for wood infested with termites or some root pathogens.)
3. processing (NB: Chipping should be used only if combined with further processing in a manner approved by the NPPO of the importing country for the elimination of pests of concern, e.g. the manufacture of oriented strand board.)
4. other methods endorsed by the NPPO as effective for the pests of concern
5. return to exporting country, if appropriate.

In order to minimize the risk of introduction or spread of pests, secure disposal methods where required should be carried out with the least possible delay.

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

ISPM No. 15



**NORMATIVA INTERNAZIONALE PER
LE MISURE FITOSANITARIE**

Revisione dell'ISPM n. 15

**REGOLAMENTAZIONE DEL MATERIALE DA
IMBALLAGGIO IN LEGNO NEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE**

(aprile 2009)

Libera traduzione in Italiano dell'ISPM N° 15, versione aprile 2009

A cura di

conlegno
Consorzio Servizi Legno Sughero

Non utilizzabile per divulgazioni ufficiali o altri scopi

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

INDICE

INTRODUZIONE

OGGETTO

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI INFORMATIVI

DEFINIZIONI

DESCRIZIONE GENERALE DEI REQUISITI

REQUISITI

1. Base per la regolamentazione

2. Materiale da imballaggio in legno soggetto a regolamentazione

2.1 Esenzioni

3. Misure fitosanitarie per il materiale da imballaggio in legno

3.1 Misure fitosanitarie approvate

3.2 Approvazione dei nuovi trattamenti o di quelli rivisti

3.3 Accordi alternativi bilaterali

4. Responsabilità delle NPPO

4.1 Considerazioni concernenti le misure di regolamentazione

4.2 Applicazione e utilizzo del marchio

4.3 Requisiti per il trattamento e la marcatura del materiale da imballaggio in legno riutilizzato, riparato o rilavorato.

4.3.1 Riutilizzo del materiale da imballaggio in legno

4.3.2 Materiale da imballaggio in legno riparato

4.3.3 Materiale da imballaggio in legno rilavorato

4.4 Disposizioni relative al transito degli imballaggi

4.5 Procedure successive all'importazione

4.6 Misure in caso di non conformità al punto di ingresso

ALLEGATO 1

Trattamenti approvati associati al materiale da imballaggio in legno

ALLEGATO 2

Marcatura

APPENDICE 1

Esempi di metodi di smaltimento sicuro di materiale da imballaggio in legno non conforme

INTRODUZIONE

OGGETTO

La presente norma descrive le misure fitosanitarie volte a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di organismi nocivi da quarantena associati alla movimentazione di materiale da imballaggio in legno grezzo utilizzato nel commercio internazionale. Il materiale da imballaggio in legno contemplato nella norma in esame comprende il pagliolo, ma esclude il materiale da imballaggio in legno prodotto utilizzando legname lavorato tale da essere privo di organismi nocivi (es. legno compensato).

Le misure fitosanitarie descritte nella presente norma non sono da intendersi come provvedimenti volti a fornire protezione continua da parassiti o altri organismi nocivi.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

E' noto che gli organismi nocivi associati al materiale da imballaggio in legno hanno un impatto negativo sulla salute delle foreste e della biodiversità. L'implementazione della presente norma riduce significativamente la diffusione di organismi nocivi e di conseguenza il loro impatto negativo. In assenza della disponibilità di trattamenti alternativi per alcune situazioni o per tutti i paesi, o della disponibilità di altri materiali da imballaggio appropriati, nella presente norma è incluso il trattamento con bromuro di metile. E' noto che il bromuro di metile è responsabile della distruzione dello strato di ozono. In relazione a tale problema è stata adottata una raccomandazione della CPM (Commissione per le misure fitosanitarie) sulla *Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria*, (2008). Attualmente sono in fase di valutazione trattamenti alternativi eco-compatibili.

NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI INFORMATIVI

Spedizioni in transito, 2006. ISPM n. 25, FAO, Roma.

Sistema di certificazione per l'esportazione, 1997. ISPM n. 7, FAO, Roma.

Glossario dei termini fitosanitari, 2008. ISPM n. 5, FAO, Roma.

Linee guida per il sistema di regolamentazione fitosanitario per l'importazione delle merci, 2004. ISPM n. 20, FAO, Roma.

Linee guida per le ispezioni, 2005. ISPM n. 23, FAO, Roma.

Linee guida per la notifica di non conformità e interventi di emergenza, 2001. ISPM n. 13, FAO, Roma.

ISO 3166-1-alpha-2 code elements (http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).

Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali, 1997. FAO, Roma.

Trattamenti fitosanitari per organismi nocivi regolamentati, 2007. ISPM No. 28, FAO, Roma.

Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria, 2008. Raccomandazione del CPM, FAO, Roma.

Protocollo di Montreal sulle sostanze responsabili della distruzione dello strato di ozono, 2000. Segreteria per l'ozono, Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite. ISBN: 92-807-1888-6 (<http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf>).

DEFINIZIONI

Le definizioni dei termini fitosanitari utilizzati nella presente normativa sono contenute nell'ISPM 5 (*Glossario dei termini fitosanitari*, 2008).

DESCRIZIONE GENERALE DEI REQUISITI

Le misure fitosanitarie approvate che riducono significativamente il rischio di introduzione e diffusione degli organismi nocivi attraverso il materiale da imballaggio in legno prevedono l'impiego di legname scortecciato (con un determinato margine di tolleranza per residui di corteccia) e l'applicazione di trattamenti approvati (secondo quanto previsto nell'Allegato 1). L'applicazione delle marcature riconosciute (secondo quanto previsto nell'Allegato 2) garantisce che il materiale da imballaggio in legno sottoposto ai trattamenti approvati sia immediatamente identificabile. I trattamenti approvati, il marchio e l'applicazione dello stesso sono descritti.

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

Le Organizzazioni Nazionali per la Protezione dei Vegetali (NPPO) dei paesi esportatori e importatori hanno responsabilità specifiche. Il trattamento e la marcatura devono sempre essere sotto il controllo delle NPPO. Le NPPO che autorizzano l'utilizzo del marchio dovranno fungere da supervisori (o almeno, eseguire controlli o revisioni) in merito all'applicazione dei trattamenti, all'utilizzo del marchio e della marcatura, se pertinente, ad opera dei produttori/delle aziende fornitrici di trattamenti e dovranno stabilire procedure di ispezione o di monitoraggio e controllo. Per il materiale da imballaggio in legno che è riparato o rilavorato esistono requisiti specifici. Le NPPO dei paesi importatori dovrebbero accettare le misure fitosanitarie approvate come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza ulteriori requisiti fitosanitari necessari per l'importazione e potrebbero verificare sulle importazioni che i requisiti della normativa siano stati rispettati. Le NPPO sono altresì responsabili delle misure implementate e della notifica di non conformità, laddove opportuno, nel caso in cui il materiale da imballaggio in legno non sia conforme ai requisiti della presente normativa.

*Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15***REQUISITI****1. Base per la regolamentazione**

Il legname proveniente da alberi vivi o morti può essere infestato da organismi nocivi. Il materiale da imballaggio in legno è spesso realizzato con legno grezzo che potrebbe non essere stato sottoposto a sufficiente lavorazione o trattamento, tale da eliminare o uccidere eventuali organismi infestanti, e pertanto continua ad essere un veicolo per l'introduzione e diffusione di organismi nocivi da quarantena. In particolare, è stato dimostrato che il pagliolo presenta un elevato rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi da quarantena. Inoltre, il materiale da imballaggio in legno molto spesso è riutilizzato, riparato o rilavorato (come descritto alla sezione 4.3). E' difficile stabilire la vera origine di ogni pezzo di materiale da imballaggio in legno e di conseguenza accertare facilmente lo stato fitosanitario degli stessi, impedendo così di applicare il normale processo di analisi del rischio di infestazione per determinare se è necessario adottare eventuali misure e relativa entità. Per questo motivo, la presente norma presenta una serie di misure accettate a livello internazionale e che possono essere applicate al materiale da imballaggio in legno da parte di tutti i paesi per ridurre in modo significativo il rischio di diffusione e introduzione della maggior parte di organismi nocivi da quarantena che possono essere associati a questo tipo di materiale.

2. Materiale da imballaggio in legno soggetto a regolamentazione

Le presenti linee guida si riferiscono al materiale da imballaggio in legno di qualsiasi tipo che potrebbe rivelarsi un veicolo attraverso cui gli organismi nocivi presentano un rischio di infestazione principalmente per gli alberi vivi. Tali linee guida comprendono materiale da imballaggio in legno quali, casse, scatole, scatole di confezionamento, pagliolo¹, pallet, rulli avvolgicavo e bobine che possono essere presenti praticamente in quasi tutte le spedizioni di merci importate, comprese le spedizioni che di norma non sono soggette a ispezioni fitosanitarie.

2.1 Esenzioni

Gli articoli riportati di seguito presentano un rischio sufficientemente basso da essere esonerati dalla presente norma :

- materiale da imballaggio in legno costituito interamente da legno sottile (spessore: 6 mm o inferiore)
- imballaggi in legno costituiti interamente di prodotti a base materiale in legno lavorato quale compensato, truciolare, pannelli in OSB (*oriented strand board*) o sfogliato, realizzati utilizzando colla, calore o pressione, o mediante una combinazione di tali processi
- botti per vino e distillati, sottoposte a trattamento termico durante il processo di costruzione
- scatole da regalo per vino, sigari e altri prodotti, realizzate in legno e sottoposte a lavorazione e/o realizzate in modo da essere esenti da organismi nocivi
- segatura, trucioli e lana di legno
- componenti in legno attaccati in modo permanente a veicoli di trasporto e container.

3. Misure fitosanitarie per il materiale da imballaggio in legno

La presente norma descrive le misure fitosanitarie (compresi i trattamenti) approvate per il materiale da imballaggio in legno e fornisce l'autorizzazione per trattamenti nuovi o rivisti.

3.1 Misure fitosanitarie approvate

Le misure fitosanitarie approvate descritte nella presente norma comprendono una serie di procedure ufficiali unitamente ai trattamenti e marcatura del materiale da imballaggio in legno. L'apposizione del marchio rende superfluo l'utilizzo di un certificato fitosanitario, in quanto indica che le misure fitosanitarie accettate a livello internazionale sono state applicate. Tali misure fitosanitarie dovrebbero essere accettate da tutte le Organizzazioni Nazionali per la Protezione dei Vegetali (NPPO) come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza necessità di ulteriori requisiti. Le misure fitosanitarie richieste in aggiunta a quelle approvate secondo quanto descritto nella presente norma devono essere corredate da una

¹ Le spedizioni di legname (ad es. legno/legname da costruzione) possono essere sostenute da pagliolo fatto dello stesso tipo di legname e qualità e conforme ai medesimi requisiti fitosanitari del legname utilizzato per la spedizione. In questi casi, il pagliolo potrebbe essere considerato come parte della spedizione e non come materiale da imballaggio in legno nell'ambito della presente normativa.

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

giustificazione tecnica.

I trattamenti descritti nell'Allegato 1 sono considerati particolarmente efficaci contro la maggior parte degli organismi nocivi per gli alberi vivi associati al materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto delle merci. Tali trattamenti sono associati all'uso del legname scortecciato per la costruzione di imballaggi in legno, che contribuisce a ridurre la probabilità di reinfestazione di alberi vivi da parte di organismi nocivi. Le misure sono state adottate sulla base delle seguenti considerazioni:

- lo spettro di organismi nocivi su cui possono agire
- l'efficacia del trattamento
- la fattibilità tecnica e/o commerciale.

La produzione di materiale da imballaggio in legno approvato (compreso il pagliolo) prevede tre attività principali: trattamento, fabbricazione e marcatura. Le suddette attività possono essere eseguite da diverse realtà, oppure un'unica entità può svolgerle tutte o in parte. Al fine di semplificare i riferimenti, la presente norma si rivolge ai produttori (coloro che fabbricano il materiale da imballaggio in legno e che possono applicare il marchio al legname trattato conformemente ai requisiti) e ai fornitori di trattamenti (coloro che adottano trattamenti appropriati e che possono apporre il marchio sul legname trattato in modo adeguato).

Il materiale da imballaggio in legno soggetto alle misure approvate sarà identificato mediante apposizione di un marchio ufficiale, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2; il marchio sarà composto da un simbolo dedicato, utilizzato unitamente ai codici identificativi del paese, del produttore o fornitore di trattamenti responsabile e del trattamento applicato. In proseguo, tutti i componenti del marchio succitato saranno denominati come "il marchio". Il marchio riconosciuto a livello internazionale, non legato alla lingua dei diversi paesi, semplifica i controlli del materiale da imballaggio in legno trattato durante le ispezioni prima dell'esportazione, al punto di ingresso delle merci o in qualunque altra sede. Le NPPO dovrebbero accettare il marchio di cui all'Allegato 2 come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza necessità di ulteriori requisiti specifici.

Per la costruzione di materiale da imballaggio in legno si deve utilizzare legname scortecciato, oltre all'adozione di uno dei trattamenti autorizzati, entrambi specificati nell'Allegato 1 dove, è specificato anche il margine di tolleranza per residui di corteccia.

3.2 Approvazione dei nuovi trattamenti o di quelli rivisti

Via, via che sono disponibili nuove informazioni tecniche, è possibile che la Commissione per le misure fitosanitarie (CPM - *Commission on Phytosanitary Measures*) riveda e modifichi i trattamenti esistenti per il materiale da imballaggio in legno e consenta l'adozione di nuovi metodi alternativi. L'ISPM N. 28 (*Trattamenti fitosanitari per organismi nocivi regolamentati*, 2007) offre delle indicazioni sul processo delle IPPC per l'approvazione dei trattamenti. Se per il materiale da imballaggio in legno è adottato un nuovo trattamento o programma di trattamento rivisto e inserito nel presente ISPM, il materiale già trattato secondo il trattamento e/o il programma precedente non deve essere sottoposto nuovamente a trattamento o a marcatura

3.3 Accordi alternativi bilaterali

Le NPPO possono accettare misure diverse da quelle elencate nell'Allegato 1 mediante accordi bilaterali con i loro partner commerciali. Nei suddetti casi, il marchio illustrato nell'Allegato 2 non dovrà essere utilizzato, salvo che tutti i requisiti della presente norma siano stati soddisfatti.

4. Responsabilità delle NPPO

Per raggiungere l'obiettivo di prevenire la diffusione e l'introduzione di organismi nocivi, sia i paesi esportatori che quelli importatori hanno responsabilità ben precise (come specificato agli Articoli I, IV e VII dell'IPPC). In relazione alla presente norma tali responsabilità sono illustrate di seguito.

4.1 Considerazioni concernenti le misure di regolamentazione

Il trattamento e la marcatura (e/o l'applicazione dei relativi sistemi) devono sempre essere sotto il controllo delle NPPO. Le NPPO che autorizzano l'utilizzo del marchio hanno la responsabilità di garantire che tutti i

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

sistemi autorizzati e approvati per l'implementazione di tale norma soddisfino tutti i requisiti necessari descritti nella norma e che il materiale da imballaggio in legno (o il legname utilizzato nel materiale) recante il marchio, sia stato sottoposto a trattamento e/o costruito conformemente alla presente norma. Le responsabilità includono:

- autorizzazione, registrazione e certificazione, conformemente alle esigenze
- certificazione di trattamento e sistemi di marcatura implementati per verificare la conformità (ulteriori informazioni sulle responsabilità correlate sono fornite nell'ISPM 7: *sistema di certificazione per l'esportazione*, 1997)
- ispezione, disposizione di procedure di ispezione e di controllo, laddove necessario (ulteriori informazioni sono fornite nell'ISPM 23: *Linee guida per le ispezioni*, 2005).

Le NPPO dovranno fungere da supervisori (o almeno, controllare o riesaminare) l'applicazione dei trattamenti e l'autorizzazione all'utilizzo del marchio e della marcatura, a seconda del caso. Per prevenire l'eventualità di avere in circolazione materiale da imballaggio in legno non trattato o trattato in modo insufficiente/non corretto recante il marchio, i trattamenti dovrebbero essere eseguiti prima della marcatura.

4.2 Marcatura

I marchi specificati applicati al materiale da imballaggio in legno trattato secondo la presente normativa devono essere conformi ai requisiti descritti nell'Allegato 2.

4.3 Requisiti per il trattamento e la marcatura del materiale da imballaggio in legno riutilizzato, riparato o rilavorato.

Le NPPO dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno recante il marchio descritto nell'Allegato 2 è riparato o rilavorato hanno la responsabilità di garantire e verificare che i sistemi collegati all'esportazione del suddetto materiale siano pienamente conformi alla presente norma.

4.3.1 Riutilizzo del materiale da imballaggio in legno

Un'unità di materiale da imballaggio in legno trattata e marcata conformemente alla presente norma e non soggetta a riparazione, rilavorazione o alterazione di altra natura, non deve essere sottoposta nuovamente a trattamento o marcatura nel corso del suo ciclo di vita.

4.3.2 Materiale da imballaggio in legno riparato

Il materiale da imballaggio in legno riparato è materiale da imballaggio in legno a cui è stato rimosso approssimativamente un terzo dei componenti e sostituiti. Le NPPO devono garantire che per l'eventuale riparazione del materiale da imballaggio in legno sia utilizzato esclusivamente legname sottoposto a trattamento conformemente a quanto previsto dalla presente norma, o legname realizzato o fabbricato utilizzando materiale in legno lavorato (come descritto alla sezione 2.1). Nel caso in cui per le riparazioni si utilizzi legname trattato, ogni componente aggiunto deve essere marcato singolarmente conformemente a quanto previsto dalla presente norma.

Il materiale da imballaggio in legno recante più marchi può comportare problemi in merito all'identificazione dell'origine dello stesso, qualora fosse riscontrata la presenza di organismi nocivi ad esso associati. Si raccomanda alle NPPO dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno viene riparato, di limitare il numero di marchi diversi che possono comparire sulle singole unità di materiale da imballaggio in legno. Pertanto, le NPPO dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno viene riparato, possono esigere che su detto materiale siano obliterati i marchi precedenti alla riparazione e l'unità sia sottoposta nuovamente a trattamento conformemente a quanto disposto all'Allegato 1 e il marchio applicato conformemente all'Allegato 2. In caso di utilizzo del bromuro di metile, è necessario osservare la raccomandazione della CPM sulla *Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria*, (2008).

Nei casi in cui esistono dubbi sul fatto che tutti i componenti di un'unità di materiale da imballaggio in legno siano stati trattati conformemente alla presente norma, o sia difficile stabilirne l'origine, o sia difficile stabilire l'origine dei componenti della stessa, le NPPO dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno è stato riparato devono esigere che il materiale da imballaggio in legno sia sottoposto nuovamente a trattamento, distrutto o ne sia impedita la movimentazione nel commercio internazionale come materiale da imballaggio in legno conforme alla presente norma. Nel caso in cui il materiale sia sottoposto nuovamente a

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

trattamento, qualsiasi precedente applicazione del marchio deve essere obliterata in modo permanente (ad es. coprendola con vernice o levigandone la superficie). Dopodiché, il marchio deve essere applicato nuovamente conformemente alla presente norma.

4.3.3 Materiale da imballaggio in legno rilavorato

Se viene sostituito approssimativamente più di un terzo dei componenti di un'unità di materiale da imballaggio in legno, tale unità viene considerata come rilavorata. In questo processo, è possibile che diversi componenti (se necessario, intervenendo con ulteriore lavorazione) siano combinati e riassemblati in altro materiale da imballaggio in legno. Il materiale da imballaggio in legno, pertanto, può contenere sia componenti usati che nuovi.

Nel caso di materiale da imballaggio in legno rilavorato, qualsiasi precedente applicazione del marchio deve essere obliterata in modo permanente (ad es. coprendola con vernice o levigandone la superficie). Il materiale da imballaggio in legno rilavorato deve essere sottoposto a trattamento e si dovrà applicare nuovamente il marchio conformemente a quanto previsto dalla presente norma.

4.4 Disposizioni relative al transito degli imballaggi

Nel caso di spedizioni in transito il cui materiale da imballaggio in legno non è conforme ai requisiti della presente norma, le NPPO dei paesi di transito possono richiedere misure che garantiscano che il materiale da imballaggio in legno non presenti un grado di rischio di infestazione inaccettabile. Ulteriori informazioni sulle disposizioni concernenti il transito degli imballaggi sono disponibili nell'ISPM 25 (*Spedizioni in transito*, 2006).

4.5 Procedure al momento dell'importazione

Poiché la maggior parte delle spedizioni, comprese quelle che di norma non sono oggetto di ispezioni fitosanitarie, avviene con materiali da imballaggio in legno, è molto importante che vi sia collaborazione tra le NPPO con gli enti solitamente non coinvolti nelle ispezioni per verificare se i requisiti concernenti le misure fitosanitarie sulle importazioni sono stati soddisfatti. Ad esempio, la collaborazione con gli enti doganali e altri parti interessate aiuterebbe le NPPO a raccogliere informazioni sulla presenza di materiale da imballaggio in legno. Ciò è importante per garantire l'efficacia dell'identificazione di materiale da imballaggio in legno potenzialmente non conforme.

4.6 Misure in caso di non conformità al punto di ingresso

Le informazioni sulla non conformità e sulle azioni di emergenza sono contenute nelle sezioni da 5.1.6 a 5.1.6.3 dell'ISPM 20 (*Linee guida per il sistema di regolamentazione fitosanitario per l'importazione delle merci*, 2004) e nell'ISPM 13 (*Linee guida sulla notifica di non conformità e interventi di emergenza*, 2001). Tenendo presente il frequente riutilizzo del materiale da imballaggio in legno, le NPPO dovrebbero considerare l'ipotesi che la non conformità identificata potrebbe dipendere dal paese di produzione, riparazione o rilavorazione, piuttosto che dal paese di esportazione o di transito.

Laddove il materiale da imballaggio in legno non rechi il marchio richiesto o il rinvenimento di organismi nocivi dia prova che il trattamento possa non essere stato efficace, le NPPO dovrebbero intervenire di conseguenza, se necessario, adottando misure di emergenza. L'intervento potrà assumere la forma di sequestro del carico, rimozione del materiale non conforme, trattamento², distruzione (o smaltimento sicuro della merce) o rispedizione. Ulteriori esempi di interventi appropriati sono disponibili nell'Appendice 1. In relazione ad ogni azione di emergenza intrapresa, si dovrebbe perseguire il principio di impatto minimo, distinguendo tra la spedizione e il materiale da imballaggio che contiene la merce. Inoltre, se è necessario adottare un'azione di emergenza e l'NPPO interviene con il bromuro di metile, occorre rispettare i relativi aspetti della raccomandazione della CPM (*Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria* (2008).

L'NPPO del paese importatore dovrebbe comunicare al paese esportatore o al paese produttore i casi in cui si

² Non necessariamente deve trattarsi di un trattamento approvato dalla presente norma.

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

è rilevata la presenza di organismi nocivi viventi. Nei casi in cui un'unità di materiale da imballaggio in legno rechi più di un marchio, prima di inviare la comunicazione di non conformità, le NPPO dovrebbero cercare di stabilire l'origine del(i) componente(i) non conforme(i). Le NPPO sono altresì motivate a comunicare i casi in cui si rileva l'assenza dei marchi e altri casi di non conformità. Prendendo in considerazione le disposizioni della sezione 4.3.2, occorre notare che la presenza di più marchi su una singola unità di materiale da imballaggio in legno non costituisce non conformità.

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

ALLEGATO 1

TRATTAMENTI APPROVATI ASSOCIATI AL MATERIALE PER IMBALLAGGI IN LEGNO

Utilizzo di legname scortecciato

Indipendentemente dal tipo di trattamento applicato, il materiale da imballaggio in legno deve essere realizzato con legname scortecciato. Secondo la presente norma, può rimanere sul legname un numero indefinito di pezzi di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri, se:

- sono di larghezza inferiore a 3 cm (indipendentemente dalla lunghezza) o
- o di larghezza superiore ai 3 cm, se la superficie totale di ogni singolo pezzo di corteccia è inferiore ai 50 cm².

Per quanto concerne il trattamento con bromuro di metile, l'eliminazione della corteccia deve essere eseguita prima di effettuare il trattamento, in quanto la presenza della stessa incide negativamente sull'efficacia del trattamento stesso. Per quanto riguarda il trattamento termico, la rimozione della corteccia può essere eseguita sia prima che dopo il trattamento.

Trattamento termico (codice del trattamento per la marcatura: HT)

Il materiale da imballaggio in legno deve essere trattato termicamente seguendo un programma specifico secondo cui la temperatura interna del legno deve raggiungere almeno 56 °C per la durata minima di 30 minuti su tutto il profilo del legno (compresa la sua parte centrale). Diverse fonti di energia o processi possono essere idonei per ottenere tali parametri. Ad esempio, l'essiccamento in forno, l'impregnazione chimica a pressione, le microonde o altri trattamenti possono essere considerati trattamenti termici, a condizione che soddisfino i requisiti di HT descritti nella presente norma.

Trattamento con bromuro di metile (codice del trattamento per la marcatura: MB)

L'impiego del bromuro di metile dovrebbe avvenire osservando la raccomandazione della CPM (*Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria* (2008)). Le NPPO sono incoraggiate a promuovere l'impiego di misure alternative approvate nella presente norma³.

Il materiale da imballaggio in legno deve essere fumigato con bromuro di metile conformemente ad un programma che raggiunga in tutto il legno il valore minore di CT (concentrazione tempo-prodotto⁴) nell'arco di 24 ore alla temperatura e alla concentrazione finale specificata nella Tabella 1, compresa la parte centrale, sebbene le concentrazioni saranno misurate a temperatura ambiente. La temperatura minima del legno e l'aria circostante non deve essere inferiore a 10 °C e il tempo di esposizione minimo non deve essere inferiore alle 24 ore. Il monitoraggio delle concentrazioni di gas deve essere condotto almeno dopo 2, 4 e 24 ore (in caso di tempi di esposizione superiori e concentrazioni inferiori, occorre effettuare un'ulteriore registrazione al termine del trattamento di fumigazione).

Tabella 1: Valore minimo di CT nell'arco di 24 ore per materiale da imballaggio in legno sottoposto a fumigazione con bromuro di metile

Temperatura	CT (g·h/m ³) nelle 24 h	Concentrazione minima finale (g/m ³) dopo 24 ore
21 °C o più	650	24
16 °C o più	800	28
10 °C o più	900	32

Nella Tabella 2 è riportato un esempio di programma che può essere utilizzato per ottenere i requisiti

³ Inoltre, le parti che aderiscono all'IPPC potrebbero anche dovere adempiere a determinati obblighi previsti dal Protocollo di Montreal sulle sostanze responsabili della distruzione dello strato di ozono.

⁴ Il valore di CT utilizzato per il trattamento a base di bromuro di metile nella presente norma è dato dalla somma del prodotto della concentrazione (g/m³) e del tempo (h) per la durata del trattamento.

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

specificati.

Tabella 2: esempio di programma di trattamento in grado di raggiungere il valore minore di CT per il materiale da imballaggio in legno trattato con bromuro di metile (in caso di maggiore assorbimento o perdite, potrebbe essere necessario aumentare le dosi iniziali)

Temperatura	Dosaggio (g/m ³)	Concentrazione minima (g/m ³) a:		
		2 h	4 h	24 h
21 °C o più	48	36	31	24
16 °C o più	56	42	36	28
10 °C o più	64	48	42	32

Le NPPO dovranno garantire che, coloro che si occupano dell'applicazione del trattamento con bromuro di metile, osservino correttamente le disposizioni al riguardo previste dalla presente norma, riportate di seguito:

1. durante la fase di distribuzione del gas di fumigazione devono essere utilizzati appositi ventilatori opportunamente posizionati, in modo da garantire la distribuzione rapida ed efficace del fumigante in tutta la camera di fumigazione (preferibilmente entro un'ora dall'applicazione);
2. le camere di fumigazione non devono essere caricate oltre l'80% del loro volume;
3. le camere di fumigazione devono essere il più possibile a tenuta di gas; se la fumigazione deve essere effettuata sotto fogli di fumigazione, questi devono essere costituiti di materiale a tenuta di gas e adeguatamente sigillati a livello delle giunture e del suolo;
4. il pavimento dei siti utilizzati per la fumigazione deve essere impermeabile al fumigante; diversamente sullo stesso è necessario stendere fogli a tenuta di gas;
5. il bromuro di metile è spesso applicato mediante vaporizzatore (gassatura a caldo) per consentire la completa volatilizzazione del fumigante prima del suo ingresso nella camera di fumigazione;
6. il trattamento con il bromuro di metile non deve essere eseguito su materiale da imballaggio in legno con sezione trasversale minima superiore ai 20 cm. Tra le cataste di legno devono essere posizionati dei separatori almeno ogni 20 cm, per garantire un'adeguata penetrazione del bromuro di metile;
7. nel calcolo del dosaggio del bromuro di metile è necessario considerare eventuali miscele di gas (ad es. 2% di cloropicrina) per garantire che la quantità totale di bromuro di metile applicata sia conforme alle percentuali richieste;
8. le percentuali di dose iniziale e le procedure di manipolazione del prodotto post-trattamento prendono in considerazione il possibile assorbimento del bromuro di metile da parte di materiale da imballaggio in legno trattato e prodotti associati (ad es. scatole di polistirolo);
9. la temperatura del prodotto o la temperatura ambiente dell'aria misurata (ove questa fosse inferiore), è utilizzata per calcolare la dose di bromuro di metile e deve essere sempre almeno di 10 °C (compresa la temperatura nella parte centrale del legno) per tutta la durata del trattamento;
10. il materiale da imballaggio in legno che deve essere sottoposto a fumigazione non deve essere avvolto o rivestito con materiali impermeabili al fumigante;
11. le imprese fornitrici dei trattamenti con bromuro di metile sono tenute a conservare le registrazioni dei trattamenti per un periodo di tempo determinato e secondo le disposizioni dell'NPPO a fini ispettivi.

Le NPPO dovrebbero incoraggiare l'adozione di misure volte alla riduzione o all'eliminazione di emissioni di bromuro di metile nell'atmosfera laddove tecnicamente ed economicamente fattibile (come descritto nella raccomandazione della CPM sulla *Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria*, (2008)).

Adozione di trattamenti alternativi e revisione dei programmi di trattamento approvati

Via via che sono disponibili nuove informazioni tecniche, è possibile che la Commissione per le misure fitosanitarie (CPM - *Commission on Phytosanitary Measures*) riveda e modifichi i trattamenti esistenti per il materiale da imballaggio in legno e consenta l'adozione di metodi alternativi e/o nuovi programmi di trattamento. Se per il materiale da imballaggio in legno è adottato un nuovo trattamento o programma di trattamento rivisto e inserito nel presente ISPM, il materiale trattato secondo il trattamento e/o il programma precedente non deve essere sottoposto nuovamente a trattamento o a marcatura

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

ALLEGATO 2

MARCHIO E MARCATURA⁵

Il marchio indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a trattamento fitosanitario approvato, conformemente a quanto previsto dalla presente norma, comprende i componenti obbligatori riportati di seguito:

- simbolo
- codice del paese
- codice del produttore/impresa fornitrice del trattamento
- codice del trattamento utilizzando l'apposita sigla secondo quanto prescritto nell'Allegato 1 (HT o MB).

Simbolo

Il disegno del simbolo (che può essere stato registrato conformemente a procedure nazionali, regionali o internazionali, come marchio depositato o come marchio di certificazione/collettivo/di garanzia) deve assomigliare il più possibile a quello illustrato negli esempi riportati di seguito e deve essere apposto sulla parte sinistra degli altri componenti dello stesso.

Codice del paese

Il codice del paese deve essere costituito dal codice dell'Organizzazione Internazionale di Normazione (ISO) a due lettere (riportato negli esempi come "XX") ed essere separato dal codice del produttore/impresa fornitrice del trattamento mediante un trattino.

Codice del produttore/ dell'impresa fornitrice di trattamenti

Il codice del produttore/ dell'impresa fornitrice di trattamenti è costituito da un numero identificativo esclusivo assegnato dall'NPPO al produttore del materiale da imballaggio in legno o all'impresa fornitrice di trattamento che esegue le marcature o che è responsabile nei confronti dell'NPPO di garantire l'utilizzo di legname appropriato e debitamente marcato (riportato negli esempi come "000"). Il numero e l'ordine delle cifre e/o delle cifre sono assegnati dalle NPPO.

Codice di trattamento

Il codice di trattamento è un'abbreviazione dell'IPPC, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 per la misura approvata e illustrato negli esempi come "YY". Il codice di trattamento deve comparire su una riga diversa dai codici associati del paese e del produttore/dell'impresa fornitrice di trattamenti, o separato da un trattino qualora si trovasse sulla stessa riga degli altri codici.

Codice di trattamento	Tipo di trattamento
HT	Trattamento termico
MB	Bromuro di metile

Applicazione del marchio

La dimensione, il tipo di carattere utilizzato e la posizione del marchio possono variare, tuttavia la dimensione deve essere sufficiente grande da essere sia visibile che leggibile agli ispettori senza l'uso di alcun ausilio visivo. Il marchio deve essere rettangolare o quadrato e contenuto all'interno di un riquadro con una linea verticale che di una bordatura con una linea verticale che separa il simbolo dai componenti del codice. Per semplificare l'utilizzo di stampini e sagome, possono essere presenti piccoli solchi nel bordo, nella linea verticale e nei componenti del marchio.

All'interno del bordo del marchio non dovranno essere presenti informazioni di altro tipo. Se marchi aggiuntivi (ad es. marchi del produttore, logo dell'ente di certificazione) sono considerati utili per proteggere

⁵ All'ingresso delle spedizioni, i paesi dovrebbero accettare il materiale da imballaggio in legno prodotto precedentemente alla presente norma recante il marchio conforme alle versioni precedenti di quest'ultima.

Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15

L'utilizzo del marchio a livello nazionale, è possibile fornire tali informazioni a fianco del marchio ma fuori dal riquadro.

Il marchio deve essere:

- leggibile
- duraturo e non trasferibile
- in posizione visibile quando l'imballaggio in legno è in uso, preferibilmente almeno su due lati opposti dell'unità di imballaggio in legno

Il marchio non deve essere disegnato a mano.

Occorre evitare l'impiego del rosso o dell'arancio in quanto sono i colori utilizzati per l'etichettatura di prodotti pericolosi.


Laddove vari componenti sono integrati in un'unità di materiale da imballaggio in legno, ai fini della marcatura l'unità composita risultante deve essere considerata come singola unità. Su un'unità di materiale da imballaggio in legno realizzata sia con legname trattato che lavorato (dove i componenti di legname esenti non necessitano alcun trattamento), sarebbe opportuno che il marchio comparisse sui componenti di materiale in legno lavorati per garantire che questi si trovi in una posizione visibile e sia di dimensioni sufficienti. Questo tipo di approccio per la marcatura è valido solo per le singole unità di materiale da imballaggio composito, non per assemblaggi temporanei di materiale da imballaggio in legno.

Particolare considerazione potrebbe essere necessaria per la marcatura leggibile del pagliolo in quanto il legname trattato per essere utilizzato come pagliolo non può essere tagliato alla lunghezza finale fino a quando non avviene il carico di un trasporto. È importante che i soggetti che effettuano i carichi assicurino che tutto il pagliolo utilizzato per fissare o sostenere e merci sia trattato e rechi il marchio descritto nel presente Allegato, e che i marchi siano chiari e leggibili. Non devono invece essere utilizzati come pagliolo piccoli pezzi di legno che non riportano tutti gli elementi obbligatori del marchio. Le soluzioni possibili per la marcatura appropriata del pagliolo comprendono:

- marcatura di pezzi di legno destinati ad essere utilizzati come pagliolo lungo l'intera lunghezza ad intervalli molto brevi (NB: nel caso in cui si proceda al taglio ulteriore in piccoli pezzi per impiego come pagliolo, i tagli devono essere eseguiti in modo tale che sul pagliolo utilizzato sia presente il marchio completo);
- applicazione aggiuntiva del marchio al pagliolo sottoposto a trattamento in posizione visibile dopo il taglio, a condizione che il soggetto che effettua il carico sia autorizzato, secondo quanto previsto alla Sezione 4.


Gli esempi riportati di seguito illustrano alcune varianti accettabili dei componenti obbligatori del marchio utilizzato per certificare che il materiale da imballaggio in legno, recante tale marchio, è stato sottoposto ad un trattamento approvato. Non si devono accettare variazioni del simbolo. Le variazioni nell'impostazione del marchio dovrebbero essere accettate, a condizione che rispondano ai requisiti stabiliti nel presente Allegato.

Esempio 1




Esempio 2


Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale ISPM No. 15




Esempio 3 (questo è un potenziale esempio di marchio con il bordo caratterizzato dagli angoli arrotondati).




Esempio 4 (questo rappresenta un potenziale esempio di marchio applicato mediante stampini; possono essere presenti piccoli solchi nel riquadro e nella linea verticale, o altrove nei componenti del marchio).



Esempio 5



Esempio 6



APPENDICE 1

La presente appendice è solo a fini di riferimento e non costituisce parte prescrittiva della presente norma.

**ESEMPI DI METODI DI SMALTIMENTO SICURO DI
MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO NON CONFORME**

Lo smaltimento sicuro del materiale da imballaggio in legno non conforme è una soluzione della gestione del rischio che può essere utilizzata dalle NPPO del paese importatore nel caso in cui non sia possibile o auspicabile intervenire con un'azione di emergenza. Per lo smaltimento sicuro del materiale da imballaggio in legno non conforme si raccomandano i metodi elencati di seguito:

1. incenerimento, se consentito
2. interrimento profondo in siti approvati della autorità competenti (NB: la profondità dell'interrimento può dipendere dalle condizioni climatiche e dagli organismi nocivi intercettati, tuttavia si raccomanda una profondità di almeno 2 metri. Dopo l'interrimento, il materiale deve essere coperto immediatamente e deve rimanere interrato. Si noti altresì che l'interrimento profondo non è una soluzione di smaltimento adatta per il legname infestato da termiti o agenti patogeni delle radici;
3. lavorazione (NB: la sminuzzatura dovrebbe essere utilizzata solo se associata ad ulteriore lavorazione secondo procedure approvate dall'NPPO del paese importatore per l'eliminazione di organismi infestanti pericolosi, ad es. la produzione di pannelli in OSB);
4. altri metodi approvati dall'NPPO come soluzioni efficaci per organismi infestanti pericolosi;
5. restituzione al paese esportatore, se opportuno.

Per ridurre al minimo il rischio di introduzione e diffusione di agenti nocivi, i metodi di smaltimento sicuri, laddove necessario, dovrebbero essere eseguiti tempestivamente.



conlegno

Consorzio Servizi Legno Sughero

ConLegno è un Consorzio di diritto privato, senza scopo di lucro, promosso dalle Associazioni nazionali dell'Industria (Assolegno e Assoimballaggi) del Commercio (Fedecomlegno) e delle PMI (CNA - Produzione Legno Arredo, Confartigianato Legno Arredo, Unital-Confapi) afferenti alla filiera del legno.

Mission di ConLegno è quella di favorire i molteplici utilizzi del legno: dalla materia prima, al legno strutturale, all'imbballaggio prodotto finito.



ConLegno opera attraverso la costituzione di **Comitati Tecnici**, coordinati dalle stesse imprese aderenti, e si occupa, con estrema flessibilità e dinamicità, di tematiche trasversali a tutta la filiera.

L'obiettivo è quello di affrontare le imposizioni di carattere legislativo e/o tecnico trasformandole in opportunità e valore aggiunto per le **aziende Consorziato**.

Lo strumento principale utilizzato per la valorizzazione dei prodotti è il **Marchio di qualità** - la cui gestione e promozione è affidata ai relativi Comitati Tecnici - a garanzia della prestazione delle aziende Consorziato.

L'affidabilità dei **professionisti di ConLegno** completa il quadro dei servizi offerti dal Consorzio. Ad oggi ConLegno gestisce **9 Marchi** a livello nazionale e internazionale, di cui **6 di proprietà** del Consorzio stesso.

Logistica e Movimentazione

EPAL

Il Marchio internazionale di prodotto che contraddistingue il sistema di interscambio di pallet riutilizzabili (pooling aperto) più diffuso in Europa



PALOK

Il Marchio nazionale di prodotto che certifica la portata nominale e la sostenibilità ambientale dei pallet fuori standard



Riparatori Italiani di Qualità

Il Marchio nazionale di impresa che certifica la riparazione dei bancali in base a un regolamento standard



Imballaggio industriale

Per la qualificazione dell'imballaggio industriale attraverso la diffusione di standard tecnici produttivi di riferimento



Tutela Forestale

IPPC/FAO FITOK

Il Consorzio è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali quale Soggetto Gestore del Marchio internazionale di prodotto che certifica procedure e trattamenti fitosanitari conformi al regolamento ISPM n° 15 della FAO



LEGNOK

Per attività a favore della "Due Diligence" e contro il "legno illegale"



PIOPPOK

Per favorire la gestione consapevole e migliorare i diversi utilizzi del pioppo in Italia

Sostenibilità Ambientale

Prevenzione e Riutilizzo

Per la valorizzazione e la promozione di reti accreditate di riparazione/riutilizzo dei pallet



Mondo Sughero

Systecode C.E. Liège

Il Marchio internazionale di prodotto che certifica la qualità o l'origine del sughero per tappi



Edilizia e Costruzioni

Legno Strutturale CE

La Marcatura CE certifica l'idoneità di prodotti in legno a divenire elementi strutturali



Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Cert. nr. 1015579

Con noi. ConLegno.

Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano - Tel 02.80604.1 - Fax 02.80604398
www.conlegno.org - info@conlegno.org

conlegno
Consorzio Servizi Legno Sughero

